



SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Prot. 123932

**Circolare Esplicativa alla Legge 29 Novembre 2022 n.157**  
**“RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE”**

*In previsione dell'entrata in vigore della Legge 29 novembre 2022 n.157, si ritiene necessario chiarire alcuni elementi della Riforma Previdenziale che possono risultare di difficile interpretazione. Si altresì informa che nei primi mesi dell'anno 2023 verranno pubblicati Decreti Delegati al fine di correggere eventuali errori materiali, coordinare l'attuazione della Riforma Previdenziale e affinare il modello della Gestione Separata.*

**Articolo 2**

Laddove al comma 2 si indica che *“Le riduzioni e gli incrementi di cui al comma 1 sono applicati per ogni figlio fino ad un massimo di 3 figli”*, si deve intendere che la madre che abbia avuto più di tre figli non avrà ulteriori incrementi o decrementi oltre il terzo figlio, e dunque il comma 3 lettera c) deve conseguentemente intendersi come *“riduzione di 2,25 punti percentuali del disincentivo per il pensionamento anticipato di anzianità per le lavoratrici con tre **o più** figli.”*, e il comma 5, lettera c) come *“incremento di 2,25 punti percentuali dell'incentivo per il pensionamento ritardato di anzianità per le lavoratrici con tre **o più** figli.”*

Laddove al comma 6 si indica che *“In caso di decesso della madre avvenuto entro i 10 anni del figlio, potrà beneficiare delle misure contenute nel presente articolo il genitore superstite”*, si deve intendere, come chiarito a verbale in Consiglio Grande e Generale, che qualora il genitore superstite sia stato giudicato colpevole, con sentenze passate in giudicato, per abbandono del figlio oppure non abbia ottemperato ai doveri nei confronti dei figli, non può godere del beneficio previsto per la madre.

Laddove al comma 7 si indica che *“Per le madri di figli che siano o siano stati titolari di pensione sociale o invalidità o assegno di accompagnamento connesso a forme di disabilità permanente, viene riconosciuta una diminuzione di un anno della quota per l'accesso alla pensione ordinaria di anzianità.”*, si deve intendere che per ogni figlio con disabilità venga conteggiata la riduzione di un anno della quota per l'accesso alla pensione ordinaria di anzianità. A regime, dunque, la quota per l'accesso alla pensione ordinaria di anzianità sarà pari a 102 per le madri di un figlio con disabilità, pari a 101 per le madri con due figli con disabilità ecc. Valgono per l'applicazione delle presenti misure le quote transitorie di cui all'articolo 4 e i disincentivi per l'accesso anticipato di cui all'articolo 6 e 7. Tale riduzione vale, come testualmente riportato, rispetto alla quota per la pensione ordinaria di anzianità, pur chiarendo che per effetto della riduzione sarà possibile accedere alla pensione ordinaria di anzianità anche precedentemente alla maturazione di 60 anni di età anagrafica, come



SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

chiarito a verbale in Consiglio Grande e Generale.

A titolo esemplificativo, la madre di un figlio con disabilità potrà accedere alla pensione anticipata di anzianità con le seguenti condizioni:

*Disincentivi di cui all'articolo 6:*

- a) qualora l'assicurato abbia maturato i 56 anni di età: disincentivo 20%;
- b) qualora l'assicurato abbia maturato i 57 anni di età: disincentivo 15%;
- c) qualora l'assicurato abbia maturato i 58 anni di età: disincentivo 10%;
- d) qualora l'assicurato abbia maturato i 59 anni di età: nessun disincentivo.

*Disincentivi di cui all'articolo 7 - dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:*

- i. con quota 98 e 6 mesi, 3%
- ii. con quota 97 e 6 mesi, 6%
- iii. con quota 96 e 6 mesi, 9%
- iv. con quota 95 e 6 mesi, 13,5%
- v. con quota 94 e 6 mesi, 18,5%
- vi. con quota 99 e 6 mesi, nessun disincentivo.

### **Articolo 3**

Laddove al comma 2 si indica che *“Le riduzioni e gli incrementi di cui al comma 1 sono applicati per ogni figlio fino ad un massimo di 3 figli”*, si deve intendere che la madre che abbia avuto più di tre figli non avrà ulteriori incrementi o decrementi oltre il terzo figlio, e dunque il comma 3 lettera c) deve conseguentemente intendersi come *“riduzione di 2,25 punti percentuali del disincentivo per il pensionamento anticipato di vecchiaia per le lavoratrici con tre **o più** figli.”*, e il comma 4, lettera c) come *“incremento di 2,25 punti percentuali dell'incentivo per il pensionamento ritardato di vecchiaia per le lavoratrici con tre **o più** figli.”*

Laddove al comma 5 si indica che *“In caso di decesso della madre avvenuto entro i 10 anni del figlio, potrà beneficiare delle misure contenute nel presente articolo il genitore superstite”*, si deve intendere, come chiarito a verbale in Consiglio Grande e Generale, che qualora il genitore superstite sia stato giudicato colpevole, con sentenze passate in giudicato, per abbandono del figlio oppure non abbia ottemperato ai doveri nei confronti dei figli, non può godere del beneficio previsto per la madre.

Laddove al comma 6 si indica che *“Per le madri di figli che siano o siano stati titolari di pensione sociale o invalidità o assegno di accompagnamento connesso a forme di disabilità permanente, viene riconosciuta una diminuzione di un anno della quota per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia”*, si deve intendere che per ogni figlio con disabilità venga conteggiata la riduzione di un anno della quota per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia. Dunque, il requisito per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia per le madri di un figlio con disabilità sarà pari a 65 anni di età



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

anagrafica con 20 anni di versamenti contributivi, oppure a 66 anni di età anagrafica con 19 anni di versamenti contributivi, oppure ancora a frazioni di anno intermedie.

Il requisito per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia per le madri di due figli con disabilità sarà pari a 64 anni di età anagrafica con 20 anni di versamenti contributivi, oppure a 66 anni di età anagrafica con 18 anni di versamenti contributivi, oppure ancora a frazioni di anno intermedie.

Tale riduzione vale unicamente, come testualmente riportato, rispetto alla quota per la pensione ordinaria di vecchiaia.

### **Articolo 5**

La misura riguarda Imprenditori e Agricoltori, solamente qualora la loro carriera presenti anche versamenti contributivi in altre categorie di lavoratori, per un minimo di 216 contributi giornalieri. A chiarimento, l'agricoltore che non abbia mai svolto alcuna altra carriera lavorativa, e l'imprenditore che non abbia mai svolto alcuna altra carriera lavorativa, continua a maturare il diritto alla sola pensione di vecchiaia al compimento del sessantaseiesimo anno di età (in base alla progressione da 65 a 66 anni di età anagrafica prevista all'articolo 10).

L'agricoltore o l'imprenditore che presenti versamenti contributivi in più di due categorie del fondo, ugualmente a chi abbia versamenti solo in due categorie, in base al comma 3 percepirà al raggiungimento della quota richiesta per la pensione di anzianità e fino ai 66 anni di età anagrafica un trattamento pensionistico calcolato sulla sola gestione in cui sono stati registrati maggiori contributi giornalieri.

La gestione a cui si fa riferimento al comma 3, quella principale, può essere la quota di contributi come Imprenditore o Agricoltore oppure la quota derivante da tutti i contributi versati nelle categorie di lavoratori subordinati e lavoratori autonomi.

### **Articolo 7**

Similmente a quanto previsto agli articoli 5 e 6, le previsioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per i lavoratori coinvolti in accordi di mobilità sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge, con contestuale diritto al trattamento previdenziale anticipato.

### **Articolo 8**

Similmente a quanto previsto all'articolo 11 in merito agli incentivi per la permanenza al lavoro successivamente alla maturazione dei requisiti per il pensionamento ordinario di vecchiaia, anche per l'incentivo di cui al presente articolo non trova applicazione il limite di importo massimo del trattamento pensionistico di cui all'articolo 14.

Questo incentivo è sommabile con l'incentivo previsto per i titolari di pensione ordinaria di vecchiaia che intendono interrompere l'attività lavorativa successivamente al compimento del 66° anno.



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Quindi il soggetto che, a titolo esemplificativo, prosegue con l'attività lavorativa fino ai 69 anni, potrà ricevere un incremento pari al 3% per ogni anno lavorato (in cui vengono effettuati versamenti per minimo 216 giornate) tra il raggiungimento dei requisiti per la pensione ordinaria di anzianità e pari al 5% per ogni anno lavorato (in cui vengono effettuati versamenti per minimo 216 giornate) successivamente al compimento del 66° anno di età.

### **Articolo 9**

L'incentivo del "congelamento" di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 della Legge 8 novembre 2005 n.157 può essere richiesto anche una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento ordinario di vecchiaia.

### **Articolo 11**

I disincentivi per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia anticipata, analogamente alla pensione ordinaria di anzianità, sono riproporzionati per frazioni di anno.

L'incentivo di cui al comma 2 non è concesso a coloro che si siano valse, che si avvalgono e che si avvarranno dell'opzione del "congelamento".

### **Articolo 12**

Laddove al comma 3 viene indicato l'Ufficio Contributi ISS, devono intendersi, per errore materiale, l'Ufficio Prestazioni Economiche dell'ISS, per il calcolo della prestazione pensionistica, e l'ULPA-CFP per la variazione del contratto di lavoro in tempo parziale (in caso di dipendente privato) oppure la DGFP o la Direzione Generale ISS (in caso di dipendente pubblico).

Lo strumento del part-time pensionistico si sostanzia in una effettiva diminuzione dell'orario lavorativo, per cui se il soggetto svolge già attività lavorativa a tempo parziale, non può accedere a tale beneficio.

### **Articolo 15**

Questo trattamento pensionistico può essere richiesto dai superstiti in caso di decesso del percettore di pensione. Tale opzione deve, tuttavia, essere indicata dal lavoratore al momento del pensionamento in quanto pregiudica il calcolo della rendita pensionistica.

Le specifiche riguardanti tale trattamento verranno emesse con Decreto Delegato.

### **Articolo 16**

I disposti di cui al presente articolo sono applicati soltanto alle pensioni con prima decorrenza dal 1° gennaio 2023.



SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**Articolo 20**

A maggior chiarezza, ad integrazione dell'elenco di categorie indicate al comma 1, si devono intendere tutte le categorie di lavoro autonomo, ivi inclusi i "lavoratori autonomi" di cui al D.D. 214/2021.

L'abbattimento del reddito minimo è applicabile fino al 31 dicembre dell'anno solare in cui il soggetto raggiunge il 40° anno di età anagrafica.

Ai commi 4, 5 e 6, per errore materiale, è da intendersi, quando riferito al quarto anno di esercizio, il 75% del reddito minimo, non il 50%.

**Articolo 22**

La tabella riferita agli assegni familiari degli artigiani è errata. Il testo presente al comma 3 è da ritenersi quello corretto. Dunque l'importo per gli assegni familiari è azzerato a far data dal 1 gennaio 2029, con contestuale cessazione del percepimento di tali assegni e del diritto alla malattia breve.

**Articolo 27**

Le aliquote contributive di tali soggetti sono applicate secondo la progressività di cui al precedente articolo 23. Dunque, l'amministratore operativo e il socio prestatore di attività saranno soggetti ad un incremento della contribuzione previdenziale analogamente agli altri soggetti iscritti in Gestione Separata.

**Articolo 29**

Laddove al comma 3 è indicato "*in riferimento al lavoro ordinario*", deve intendersi "*in riferimento al lavoro imponibile previdenziale*".

La verifica dei requisiti per accedere al beneficio dovrà avvenire attraverso l'ausilio dell'ufficio Attività Economiche, che confermerà all'Ufficio FondISS l'accessibilità al beneficio.

Il beneficio ha durata di 36 mesi, dalla data di presentazione della prima domanda. In caso di cambio occupazione, il lavoratore è tenuto a presentare nuovamente domanda di beneficio presso l'Ufficio FondISS al fine di poter godere del beneficio per i periodi residui, fino al raggiungimento della 36<sup>a</sup> mensilità.

In riferimento ai lavoratori autonomi, tale beneficio è applicabile solo per interi esercizi, non per singole mensilità.

Tale strumento non è applicabile al lavoro occasionale e stagionale.

**Articolo 31**

Il contributo dei casi ai commi 2 e 3 è applicato in sede IGR.



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

I disposti di cui ai commi 2 e 3 sono applicati anche ai titolari di pensione ordinaria di anzianità, di cui all'articolo 57 della Legge n.200/2011. In tali casi, valgono i disposti dell'articolo 35 in materia di percepimento e calcolo del trattamento pensionistico.

Gli “*esponenti aziendali*” di cui al comma 3 sono i membri del CdA e coloro che svolgono le mansioni di responsabilità previste dal Contratto Collettivo di riferimento.

Laddove al comma 3 è indicato “*ritenuta alla fonte*”, deve intendersi “*trattenuta*” e laddove è indicato “*sostituto d'imposta*”, deve intendersi “*intermediario contributivo*”.

### **Articolo 32**

Nel mese di Gennaio 2023 verrà reso noto il reddito minimo definitivo per la macro-categoria dei Lavoratori Autonomi adeguato in base all'indice del prezzo al consumo registrato nell'anno 2022 per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica e incrementato di ulteriori 4 punti percentuali. A tale proposito, si informa che la circolare già predisposta dall'Ufficio Contributi ISS (prot. 5772/UC), sarà aggiornata nel mese di gennaio.

### **Articolo 35**

Il compenso del percettore di pensione che svolge attività lavorativa all'estero va dichiarato mensilmente all'Ufficio Prestazioni Economiche ISS. Le trattenute verranno applicate sull'importo lordo del trattamento pensionistico.

La sospensione dell'erogazione della pensione di cui al comma 1 è applicata per un periodo pari a 12 mesi, nelle modalità stabilite all'art. 62 della Legge n. 147/2017.

Al comma 2, sono da intendersi trattamenti pensionistici con calcolo contributivo: gestione separata, pensioni facoltative e pensioni contributive di cui all'articolo 15.

Laddove al comma 10 è indicato “*pensione goduta*”, deve intendersi “*pensione a calcolo*”.

Coloro che si siano valse prima dell'entrata in vigore della presente legge dell'opzione del “*congelamento*”, cui all'articolo 7, commi 2 e 3 della Legge 8 novembre 2005 n.157, e vogliono accedere al diritto di cumulo tra pensione e reddito, possono continuare a fruirne senza soluzione di continuità fino al massimo del 31 dicembre 2023. Per poter accedere al diritto di cumulo e svolgere attività lavorativa da pensionati, tali soggetti devono accedere al trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia all'età minima di anni 66.

I disposti del presente articolo si applicano anche ai percettori di Pensioni Regime Stato, in deroga all'articolo 48 comma 6 della Legge 20 Dicembre 2013 n.174.

### **Articolo 36**

Le anticipazioni per formazione e riqualificazione possono essere richieste soltanto dal titolare della posizione FondISS.



SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

I requisiti minimi dei piani di formazione e di riqualificazione professionale sono fissati con apposita delibera del Comitato Amministratore FONDISS. In caso di incongruità dei requisiti minimi, la Commissione Lavoro esprime parere vincolante.

### **Articolo 37**

Laddove si fa riferimento a “tutti gli altri trattamenti pensionistici”, resta in ogni caso ferma l’ipotesi di menomazione in stato irreversibile, accertata sia prima che dopo l’entrata in vigore della presente legge.

### **Articolo 40**

Al comma 1, laddove è indicato “la rendita di FONDISS”, deve intendersi “la liquidazione di FONDISS”.

Le pendenze contributive di cui al comma 1 includono anche i mancati versamenti a FondISS.

I soggetti che hanno già aperto un piano di rientro rateizzato sono esclusi dal blocco dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche.

### **Articolo 41**

L’imposta di bollo di cui all’articolo 11 del Decreto Delegato 30 luglio 2015 n.122 è applicata a tutte le ricevute per liquidazioni di importo mensile superiore a € 100,00 (cento/00) nella misura dello 0,15%. Nessun trattamento pensionistico è esente dall’applicazione di tale imposta.

L’imposta di bollo di cui all’articolo 11 del Decreto Delegato 30 luglio 2015 n.122 è applicata anche alle anticipazioni richieste a FONDISS.

L’applicazione di tale imposta sarà effettuata direttamente nel cedolino emesso dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, a partire dalle liquidazioni del mese di febbraio 2023.

### **Pensioni Regime Stato**

I disposti della presente Legge sono applicati anche alle pensioni “Regime Stato”, erogate dall’Eccellentissima Camera.



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI,  
LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**Aliquote contributive Amministratori e Soci**

	<b>amministratore ordinario/presidente/socio</b>  art.23 L157/2022	<b>amministratore operativo e socio operativo</b>  art. 27 L157/2022	<b>amministratore/presidente/socio ordinario pensionato (anzianità o vecchiaia)</b>  art. 57 L200/2011 e art. 31 L157/2022	<b>amministratore operativo /socio operativo pensionato (solo vecchiaia, non anzianità**)</b>  art. 31 e 35 L157/2022
<b>contrib. previdenziali I Pilastro* (solo gestione separata)</b>	24,50%	24,50%		
<b>contrib. previdenziali FONDISS* (solo gestione separata)</b>	6,00%	6,00%		
<b>contrib. previdenziali I Pilastro* (gestione separata + autonomo/dipendente)</b>	19,50%	19,50%		
<b>contrib. previdenziali FONDISS* (gestione separata + autonomo/dipendente)</b>	6,00%	6,00%		
<b>contributi a fondo perduto</b>			33,00%	33,00%
<b>contr. sicurezza sociale</b>	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%
<b>CIG/cassa amm. soc.</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>ass. fam.</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>contrib. sindacale</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>fondo servizi sociali</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**reddito su cui si calcola il versamento**

	100% del reddito da ammin./presid./socio (oppure 100% minimo autonomi)	100% del reddito da ammin./socio op. (oppure 100% minimo autonomi)	20% del reddito da ammin./presid. (oppure 20% autonomi)	100% del reddito da ammin. op. (oppure 100% autonomi)
<b>solo una posizione gestione separata</b>				
<b>seconda/terza /quarta... iscrizione in gestione separata</b>	100% su secondo reddito, che non può essere inferiore 2/3 del redd. Min. autonomi	100% su secondo reddito, che non può essere inferiore 2/3 del redd. Min. autonomi		
<b>gestione separata + primo pilastro come autonomo/dipendente</b>	30% del reddito da ammin./presid. (oppure 30% autonomi)	30% del reddito da ammin./presid. (oppure 30% autonomi)		

*\*I contributi previdenziali aumenteranno con gradualità secondo la progressione di cui all'articolo 23 della L.157/2022 - ad eccezione dei contributi a fondo perduto dei pensionati. Le aliquote riportate in questa tabella sono quelle che saranno applicate nel 2031.*

*\*\*Eccetto amministratore unico/presidente (vedi L.200/2011) che può essere titolare di ordinaria anzianità e in base a L.164/2022 è considerato amm. operativo se non ha dipendenti a tempo pieno.*